I criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga – 2° semestre 2013

Accordo quadro regionale del 2 luglio 2013

Giuliano Spreafico



Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD 2° semestre 2013) - LE NOVITÀ PRINCIPALI [1/2]

PER TUTTI I DATORI DI LAVORO

- Validità dell'accordo quadro: 6 mesi [nessun intervento di CIGD va oltre il 31 dicembre 2013]:
- » Accordi sindacali possibili per l'intero periodo
- » Domande per la durata massima di 3 mesi, salvo per accordo di solidarietà e zone sisma
- » Decreto autorizzativo a consuntivo in base a rendiconti mensili, salvo per accordo di solidarietà e zone sisma
- Nessuna precostituzione di criteri per il 2014 [sono previsti i criteri nazionali condivisi ai sensi del DL 54/2013]
- Impossibilità di presentare richiesta di CIGD da parte di datori di lavoro che abbiano già richiesto nel periodo 1 aprile 2011-30 giugno 2013 interventi B, anche per accordo di solidarietà, della durata complessiva di 12 mesi
- Possibilità di completamento di periodi di intervento B iniziati e non completati.
- Politiche attive del lavoro da indicare nell'accordo sindacale e da comunicare ai lavoratori:
- » Opportunità di partecipazione ai percorsi di riqualificazione e ricollocazione per tutti i lavoratori
- » Obbligo di attivazione in caso di cessazione d'attività, procedura concorsuale o ultimo intervento B [rinnovo dopo 1° intervento B di 6 mesi]
- Sostanziale eliminazione della differenza tra intervento A e intervento B [fac-simile unico di accordo standard] – Tutte le domande possono richiedere un massimo di 40 ore settimanali per lavoratore.

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD 2° semestre 2013) - LE NOVITÀ PRINCIPALI [2/2]

PER I DATORI DI LAVORO DI TIPOLOGIA 2

- Impossibilità di presentare richiesta di CIGD da parte di aziende in procedura concorsuale poiché hanno la possibilità di accedere alla CIGS ex art. 3 della L. 223/91
- Impossibilità di presentare richieste di CIGD da parte di aziende che, nel periodo 1 aprile 2011 30
 aprile 2013 hanno già richiesto periodi completi di CIGD ai sensi degli accordi-quadro precedenti.
- Al termine di periodi di CIGS di 12 mesi per cessazione d'attività possibilità di presentare richieste di CIGD per un periodo massimo di 3 mesi
- Impossibilità di presentare richieste di CIGD al termine di periodi di CIGS di 24 mesi per cessazione d'attività
- Impossibilità di presentare richieste di CIGD al termine di periodi di CIGS per procedura concorsuale.
- La presentazione delle domande di CIGD «in continuità» deve avvenire almeno 30 giorni prima del termine della CIGS [per le domande con decorrenza successiva al 10 ottobre 2013]

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga – possibile successione nella presentazione delle domande nel sistema informativo (CIGD 2° semestre 2013) - CONTINUITÀ CON I PERIODI PRECEDENTI [1/2]

DATORI DI LAVORO TIPOLOGIA 1

RICHIESTE periodo 1 aprile 2011- 30 giugno 2013	Max possibilità 2° sem. 2013
1 solo intervento A	intervento A 3 mesi + intervento B 3 mesi
2 interventi A	intervento B 3 mesi + intervento B 3 mesi
Primo intervento B < 3 mesi	intervento B 3 mesi + intervento B 3 mesi
Primo intervento B ≥ 3 mesi	intervento B 3 mesi + intervento B 3 mesi con riduzione (*)
Primo intervento B = 6 mesi	intervento B 3 mesi con riduzione (*) + intervento B 3 mesi
Secondo intervento B ≤ 3 mesi	intervento B 3 mesi + completamento 6 mesi
Secondo intervento B > 3 mesi	intervento B completamento 6 mesi
Secondo intervento B = 6 mesi	nessun intervento
Primo intervento solidarietà < 12 mesi	intervento solidarietà completamento 12 mesi
Primo intervento solidarietà = 12 mesi	nessun intervento
Nessun intervento	intervento A 3 mesi + intervento A 3 mesi se procedura concorsuale: intervento B 3 mesi + B 3 mesi se solidarietà o zone sisma: intervento B 6 mesi

(*) La riduzione deve essere ≥ 15% rispetto al numero di lavoratori che hanno effettivamente utilizzato la CIGD nel periodo precedente



Cassa Integrazione Guadagni in Deroga – possibile successione nella presentazione delle domande nel sistema informativo (CIGD 2° semestre 2013) - CONTINUITÀ CON I PERIODI PRECEDENTI [2/2]

DATORI DI LAVORO TIPOLOGIA 2

RICHIESTE periodo 1 aprile 2011- 30 giugno 2013 Max poss	ibilità 2° sem. 2013
CASO I ≤ 3 mesi intervent	o B 3 mesi + eventuale completamento 6 mesi
CASO I > 3 mesi intervent	o B per completamento 6 mesi
CASO I = 6 mesi nessun in	tervento
CASO II ≤ 5 mesi intervent	o B 3 mesi + eventuale completamento 8 mesi
CASO II > 5 mesi intervent	o B per completamento 8 mesi
CASO III primo intervento < 3 mesi intervent	o B 3 mesi + intervento B 3 mesi
CASO III primo intervento ≥ 3 mesi intervent	o B 3 mesi + intervento B 3 mesi con riduzione (*)
CASO III primo intervento = 6 mesi intervent	o B 3 mesi con riduzione (*) + intervento B 3 mesi
CASO III secondo intervento ≤ 3 mesi intervent	o B 3 mesi + eventuale completamento 6 mesi
CASO III secondo intervento > 3 mesi intervent	o B per completamento 6 mesi
CASO III secondo intervento = 6 mesi nessun in	tervento
NESSUIT THE VEHLO	: intervento B 3 mesi + intervento B 3 mesi intervento B 3 mesi

(*) La riduzione deve essere ≥ 15% rispetto al numero di lavoratori che hanno effettivamente utilizzato la CIGD nel periodo precedente



La riduzione deve essere ≥ 15% rispetto al numero di lavoratori che hanno effettivamente utilizzato la CIGD nel periodo precedente.

Come si calcola: è prevista fin dall'accordo quadro 2012 con il metodo seguente

Nel precedente periodo 1 lavoratore in CIGD Nessuna riduzione

Nel precedente periodo da 2 fino a 10 lavoratori in CIGD Si riduce di 1

Nel precedente periodo > 10 lavoratori in CIGD Si calcola il 15% con arrotondamento «classico»

se il risultato è **n,≤50 = n** se il risultato è **n,>50 = n+1**

Mobilità in Deroga – nessuna modifica

Possono presentare la richiesta di indennità di mobilità in deroga:

- Lavoratori subordinati licenziati, cessati o dimessi per giusta causa a partire dal 1 gennaio 2013 che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, siano esclusi da tutti i trattamenti seguenti: indennità di mobilità ordinaria, ASpI, mini-ASpI;
 - Durata: 12 mesi. Per i percettori di mini-ASpI integrazione fino a 12 mesi
- Lavoratori licenziati al termine della CIGD che siano esclusi dal trattamento di indennità di mobilità ordinaria
 - Durata: Per i percettori di ASpI o di mini-ASpI integrazione fino a 12 mesi se l'età al momento del licenziamento è non superiore a 55 anni, integrazione fino a 18 mesi se l'età al momento del licenziamento è superiore a 55 anni
- Nessuna procedura da parte del datore di lavoro. La domanda è presentata dal lavoratore direttamente all'INPS